

## Whistleblowing di Yarpa Investimenti SGR S.p.A.

Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (la “SGR”) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance.

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali (di seguito la “Normativa Whistleblowing”), la SGR ha strutturato e attivato specifici canali di segnalazione interna e adottato il proprio sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato in un’apposita procedura interna (di seguito la “Procedura”).

Si rappresentano a seguire le informazioni necessarie per potere effettuare le segnalazioni nel rispetto della Normativa Whistleblowing e di quanto previsto dalla Procedura e, conseguentemente, per poter beneficiare delle relative forme di tutela previste dalla stessa Normativa.

### Chi può segnalare?

Le segnalazioni possono essere effettuate da coloro che rientrano in una delle seguenti categorie di soggetti definite dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2023. A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria:

- il personale interno dipendente;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, consulenti e liberi professionisti che svolgono attività per conto della SGR;
- personale di fornitori;
- azionisti, soggetti con posizioni apicali.

Fermo restando che la segnalazione da parte del Personale è libera e volontaria e posta la garanzia di adempimenti rispetto agli obblighi di riservatezza sanciti dalla normativa esterna di riferimento, la SGR adotta misure volte a favorire e tutelare il comportamento positivo dei soggetti, che, venuti a conoscenza della illiceità o illegittimità del comportamento di altro soggetto nell’ambito del proprio contesto lavorativo, decidano di segnalare tali atti o fatti presso gli organi preposti.

### Cosa si può segnalare?

In conformità alla Normativa Whistleblowing, possono essere segnalati qualsiasi atto o fatto di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che possa costituire:

- una violazione delle norme disciplinanti l’attività di gestione del risparmio (individuale e collettiva), la normativa in materia antiriciclaggio o sugli abusi di mercato;
- illeciti ai sensi della normativa europea o nazionale indicata nell’allegato al D.Lgs. 24/2023;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE o del mercato interno;
- atti o violazioni che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui ai due punti precedenti.

## Chi è il gestore dei canali interni di Segnalazione?

Il gestore delle segnalazioni che pervengono attraverso i canali interni, deputato alla ricezione, all'analisi e alla gestione dell'istruttoria sui fatti segnalati e, quindi, ad eseguire gli opportuni accertamenti, è il Responsabile della Funzione di Compliance della SGR (di seguito anche "Responsabile Segnalazioni"). Si precisa che, qualora ricorra un potenziale conflitto di interessi (e.g. il Responsabile Segnalazioni è egli stesso il presunto responsabile della violazione ovvero abbia un potenziale conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio), è previsto che la segnalazione debba essere indirizzata al Consigliere referente delle funzioni di controllo

## Quali canali si possono utilizzare?

### Canali interni alla società

La SGR ha previsto che la segnalazione debba essere trasmessa:

- in forma scritta, mediante lettera raccomandata A/R, indirizzata "riservata personale" al "Responsabile delle segnalazioni", presso Yarpa Investimenti SGR S.p.A., via Roma 3, 16121 Genova;
- in forma orale, richiedendo un incontro al Responsabile delle segnalazioni con richiesta scritta all'indirizzo sopra indicato o mediante e-mail (cfr. sotto); il Responsabile delle segnalazioni dovrà fissare il colloquio entro un termine ragionevole. In esito a tale colloquio, verrà predisposto un apposito verbale sottoscritto dal Segnalante.

La Segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al Responsabile Segnalazioni" o, se la segnalazione riguarda il Responsabile Segnalazioni, "riservata al Consigliere Referente delle funzioni di controllo".

La segnalazione deve contenere:

- i dati identificativi della persona segnalante ("Segnalante"), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ("Segnalato").

### Canale esterno dell'ANAC

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

In particolare, è possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente

(<https://www.anticorruzione.it/>), se ricorre, al momento della presentazione della segnalazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **Modalità di gestione delle Segnalazioni**

Il Responsabile Segnalazioni entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione

trasmetterà al segnalante la comunicazione della presa in carico della stessa, senza entrare nel merito delle contestazioni contenute.

Successivamente effettuerà una prima valutazione della procedibilità della stessa, al fine di verificare che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Sarà poi valutata l'ammissibilità della Segnalazione, ovvero se siano chiare (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; e (ii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Svolgerà quindi adeguate indagini in proposito, avendo sempre l'avvertenza di tutelare l'identità dei Segnalanti e del Segnalato.

Al termine del procedimento il Responsabile delle Segnalazioni potrà alternativamente archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni; o dichiarare fondata la segnalazione, rivolgendosi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, RSLAS, Amministratore Delegato, Presidente).

## Protezione del Segnalante

La presentazione di una Segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; resta ferma, tuttavia, in capo al segnalante la responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

La SGR, in qualità di titolare del trattamento, informa il segnalante circa il trattamento dei propri dati personali. Restano ferme le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

La SGR garantisce la confidenzialità della segnalazione e dell'identità del segnalante. Per quanto possibile nel corso del processo di valutazione, l'identità del segnalante è gestita dal solo Responsabile delle segnalazioni, ad eccezione dei casi di corresponsabilità del segnalante. Nei casi di corresponsabilità, inoltre, nell'assunzione di eventuali procedimenti sanzionatori, la SGR tiene conto del contributo offerto alla rimozione delle irregolarità mediante la segnalazione.

## Protezione del Segnalato

Ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, la SGR garantisce la confidenzialità e riservatezza della segnalazione a tutela del segnalato ed adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

La SGR, in qualità di Titolare del trattamento, informa il segnalato circa il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto della segnalazione.